

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Il ricorrente contesta il mancato rimborso dei costi non maturati (up-front e recurring) a seguito dell'estinzione anticipata, avvenuta nell'agosto 2025, di un prestito personale acceso nel mese di marzo 2025; chiede quindi la restituzione di una somma ricalcolata in € 2.455,49, lamentando il blocco "ritorsivo" dell'app bancaria che sarebbe avvenuto dopo la presentazione del reclamo.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché è stato depositato tre giorni dopo l'invio del reclamo, al quale la banca avrebbe potuto dare risposta entro sessanta giorni. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso per il mancato assolvimento dell'onere probatorio di parte ricorrente, rilevando che non risulta prodotta in atti alcuna documentazione a sostegno delle domande formulate da quest'ultimo.

Con repliche dell'1.12.2025 il ricorrente precisa che il reclamo è stato inviato via PEC il 14.10.2025 e che l'intermediario ha fornito riscontro nella stessa giornata, rigettando integralmente la richiesta. In punto di prova, rileva che nell'ambito dei rapporti bancari l'onere della prova grava sull'intermediario. Evidenzia che l'intermediario non ha prodotto alcun prospetto analitico, nessuna tabella, nessuna evidenza oggettiva del metodo di calcolo adottato ai fini del rimborso.

In sede di controrepliche la resistente insiste nell'eccezione di inammissibilità, rilevando come il riscontro al reclamo sia stato fornito al ricorrente in data 17.11.2025.

DIRITTO

L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata e va accolta.

Secondo le Disposizioni ABF, il ricorrente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario se il proprio «reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario» (cfr., Sez. VI, § 1).

Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di avere trasmesso il reclamo alla banca in data 14.10.2025 e di averne ricevuto riscontro nella stessa giornata. La circostanza, tuttavia, non è documentata ed è smentita dalle allegazioni e dalla produzione di parte resistente, la quale ha prodotto la copia del riscontro al reclamo fornito al cliente in data 17.11.2025.

Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 15400 del 22 giugno 2021 ha enunciato il seguente principio di diritto: *«La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo. Resta salva l'ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell'intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. L'inammissibilità può essere accertata e dichiarata d'ufficio».*

Il ricorso, dunque, è inammissibile perché è stato depositato prima del decorso del termine sopra indicato, ferma la sua riproponibilità nel rispetto delle richiamate norme procedurali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE